



COMUNE DI GIAVE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 25/05/2018

OGGETTO: ARMONIZZAZIONE CONTABILE. PRECISAZIONE IN ORDINE AL RINVIO ALL'ESERCIZIO 2018 DELLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE E DEL BILANCIO CONSOLIDATO, AI SENSI DEGLI ARTT. 232, C. 2 E 233-BIS, C.3, DEL D.LGS. 267/2000.

L'anno duemiladiciotto addì venticinque del mese di Maggio alle ore 10:00, SEDE MUNICIPALE, dietro regolare avviso di convocazione del , Prot. N. , contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune, comunicato al Sig. Prefetto e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di seconda convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
URAS MARIA ANTONIETTA	SI
CORATZA ANNINO	SI
ADDIS NICOLA	SI
FIGOS GAVINO	--
MUZZO GIULIO	SI
FAEDDA LUCIANO	SI
STEFANELLI MARIA GRAZIA	SI
NUVOLI GIOVANNI LUIGI	SI
DEIANA GIUSEPPE	--
DEIANA RENATO	--
DELOGU GIOVANNA	SI

Presenti n° 8 Assenti n° 3

Partecipa il Segretario Comunale FOIS GIOVANNI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.ra URAS MARIA ANTONIETTA, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 64 del 20.04.2018, atto di indirizzo al Consiglio comunale ;

Premesso che:

- con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);
- la suddetta riforma rappresenta un tassello fondamentale alla generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall'esigenza di garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;

Ricordato che la riforma, entrata in vigore il 1° gennaio 2015, ha individuato un percorso graduale di applicazione volto a rendere più sostenibile l'impatto sulle amministrazioni coinvolte, in base al quale le stesse amministrazioni:

- dal 2015 applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1);
- adottano nel 2015 gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che conservano funzione autorizzatoria, a cui sono affiancati gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al d.Lgs. n. 118/2011, aventi funzione conoscitiva (art. 11, comma 12);
- possono rinviare al 2016 l'applicazione del principio contabile della contabilità economica e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 3, comma 12);
- possono rinviare al 2016 l'adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-bis, comma 4);

Preso atto che, con riguardo ai comuni di più piccole dimensioni, il decreto legislativo 18 agosto 2000, modificato ed integrato dal d.lgs. 118/2011, dispone:

- all'art. 232, comma 2, che *“Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017”*;
- all'art. 233-bis, comma 3, che *“Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017”*;

Tenuto conto che tali disposizioni, dalla formulazione poco chiara, possono essere interpretate sia nel senso di una esclusione del 2017 dall'obbligo di consolidamento, sia nel senso di una inclusione di tali esercizio agli obblighi suddetti;

Vista la deliberazione di G.C, n.34 del 14.03.2017, con la quale la Giunta comunale ha approvato, ai sensi del punto 3.1 del principio contabile all. 4/4 al d.Lgs. n. 118/2011 l'elenco degli organismi, enti e società componenti il Gruppo amministrazione pubblica del Comune di GIAVE , danto atto che, sulla base della ricognizione svolta e delle condizioni di rilevanza, che non vi sono organismi, enti e società da includere nel perimetro di consolidamento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato ex art. 11-bis del d.Lgs. n. 118/2011;

Preso atto che tra le novità introdotte con il D.M. 11.08.2017 è previsto che a decorrere dal 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo , a prescindere dalla quota di partecipazione;

Considerato che gli arr. 232 e 233 del D.lgs n. 267/2000 sopra richiamati sono state sinora unanimemente interpretate, sia dal Ministero dell'economia e delle finanze che dalla Corte dei conti, considerando l'esercizio 2017 come il primo anno di applicazione obbligatoria della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato, con facoltà degli enti di disporre il rinvio unicamente fino all'esercizio 2016 compreso;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 42 in data 11.08.2015 con la quale questo ente ha espresso la volontà di rinviare all'esercizio 2017 la contabilità economico-patrimoniale ed il bilancio consolidato, ai sensi dell'art. 232, comma 2 e 233-bis, comma 3, del Tuel;

Evidenziato che la Commissione Arconet, con la FAQ n. 30 del 12 aprile 2018, ha mutato il proprio orientamento, precisando che, *“Considerata la formulazione poco chiara dell'art. 232 del TUEL citato, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che hanno disposto (come dispositivo da cui discende la volontà dell'organo) la facoltà di rinviare l'adozione della contabilità economico patrimoniale anche per l'esercizio 2017, interpretando in tal senso l'art. 232 del TUEL, possono approvare e successivamente inviare alla BDAP il rendiconto 2017 senza i prospetti relativi allo stato patrimoniale e al conto economico”*;

Preso atto che tale nuova interpretazione dell'art. 232 del Tuel consente agli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di rinviare al 2018, previa adozione di formale decisione da parte dell'organo consigliare, la contabilità economico patrimoniale ed il conseguente obbligo di predisporre il conto economico e lo stato patrimoniale;

Ritenuto necessario ribadire la volontà – già espressa con deliberazione di C.C. n. 42 del 11.08.2015 - di esercitare anche per il 2017 il rinvio della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato, in considerazione delle difficoltà operative legate all'avvio e alla tenuta della contabilità economico-patrimoniale, che implica un carico di lavoro aggiuntivo difficilmente conciliabile con la carenza di personale dei piccoli comuni, oltre a nuove conoscenze specialistiche e software in grado di gestire le scritture in partita doppia integrate con la contabilità finanziaria non acquisibili in breve tempo;

Tenuto conto che il principio contabile all. 4/4 al d.lgs. 118/2011, al punto 1, prevede l'obbligo per i piccoli comuni di approvare il bilancio consolidato già a decorrere dall'esercizio 2017 e che pertanto l'operatività del rinvio è subordinata ad una sua modifica da parte della Commissione Arconet, da attuarsi attraverso apposito decreto ministeriale;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000 ;

Con voti unanimi ;

DELIBERA

- 1) Di confermare la volontà di rinvio della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato, già espressa con proprio deliberazione di C.C. n. 42 del 11.08.2015 , adottata ai sensi dell'art. 232, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 precisando che, alla luce della FAQ di Arconet n. 30 del 12 aprile 2018, essa si estende anche all'esercizio 2017 compreso;

- 2) Di precisare che il rinvio del bilancio consolidato di cui al precedente punto 1) potrà considerarsi pienamente operante solamente a seguito della modifica del principio contabile all. 4/4 al d.lgs. n. 118/2011;

Con votazione unanime;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000, in considerazione dell'urgenza di completare le operazioni di rendicontazione dell'esercizio 2017 attraverso la sola approvazione del conto del bilancio.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile del Servizio **ONIDA MASSIMO** in data **21/05/2018** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile del Servizio Finanziario **ONIDA MASSIMO** in data **21/05/2018** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

Presidente
Sig.ra URAS MARIA ANTONIETTA

Segretario Comunale
FOIS GIOVANNI

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 440

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **ONIDA MASSIMO** attesta che in data 25/05/2018 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 29 del 25/05/2018